

Prot. n. CS 118/2010

Roma, 22 giugno 2010

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento  
*dott. Emilio di Somma*

e, per conoscenza,

Al Direttore Generale  
del Personale e della Formazione  
*dott. Riccardo Turrini Vita*

Al Direttore *ad interim* dell'Ufficio del Contenzioso  
*dott. Riccardo Turrini Vita*

Al Responsabile del procedimento  
*dott. Gianfranco De Gesu*  
Direttore dell'Ufficio III – Polizia Penitenziaria  
Settore Assegnazioni, Trasferimenti, Mobilità provvisoria

Al Direttore dell'Ufficio II  
Settore Trattamento Giuridico ed Economico  
*dott.ssa Liliانا Delle Chiaie*

#### ROMA

Alle Segreterie Regionali e Territoriali FP CGIL

Ai Delegati e Iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria

#### LORO SEDI

**OGGETTO: Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale ed indennità di trasferimento. Decreto n. 1179154/25943/DS09 del 31.05.2010 nei confronti dell'Ass. (omissis).**

*Egregio dott. di Somma,*

con decreto n. 1179154/25943/DS09 del 31.05.2010 a sua firma, è stato disposto il trasferimento per motivi d'incompatibilità ambientale dell'Ass. (omissis), già in servizio presso la C.C. di Enna, ed allo stato, destinato d'ufficio a prestare servizio presso la C.C. di Frosinone.

Questa O.S. per nome e per conto dell'interessato, intende farsi carico di sostenere talune eccezioni in ordine al procedimento amministrativo avviato con nota GDAP n. 181516 del 28.04.2010 ai sensi e nei termini della Legge 241/90 da codesta Amministrazione, con ciò rilevando pregiudiziali rispetto ai fatti presi in esame per l'istruttoria del responsabile del procedimento, alle valutazioni desunte e, quindi, al provvedimento adottato con il decreto richiamato in premessa che - *seppur a carattere provvisorio* - qui si contesta per il grave nocumento a danno del dipendente in oggetto.

- ECCEZIONI

Punto 1.

Con le osservazioni già prodotte ex art. 10, co. 1 lett. b) della Legge 241/1990 dall'interessato, si osserva che l'azione posta in essere da codesta Amministrazione relativamente all'inizio del procedimento per trasferimento d'ufficio per incompatibilità, scaturisce in ragione di una continuità, che per tempi e contenuti, appare connessa esclusivamente al procedimento disciplinare nei confronti del (omissis), allo stato, riammesso in servizio dopo sospensione ex art. 7, co.2° D. Lgs 449/1992.

Questa O.S. ritiene che i presupposti, ovvero le motivazioni addotte a fondamento della richiesta di trasferimento, appaiano carenti e prefigurino un eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento del corretto esercizio della discrezionalità, nonché per l'uso dell'atto, che a nostro giudizio, assurge un fine diverso da quello tipico.

Esse, infatti, si esauriscono in una mera ripetizione di fatti e condotte riferite all'Ass. (omissis) sui quali vi già è stato l'esercizio dell'azione amministrativa da parte degli organi competenti, ancorché derivanti da una vicenda giudiziaria conclusasi con il proscioglimento per intervenuta prescrizione, e dai quali non si evince alcuna particolare correlazione di eventuale ed ulteriore nocumento per l'Amministrazione derivante dalla permanenza del dipendente in servizio presso la sede originaria.

Ci appare opportuno richiamare il principio comune ad innumerevoli pronunce dei Tribunali Amministrativi, nei vari gradi di giudizio, in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, la cui natura discrezionale impone una adeguata e congrua motivazione.

In un recente pronunciamento – 2824/09 – il Consiglio di Stato esprime che *"la natura ampiamente discrezionale dell'atto cui si collega l'allontanamento dall'ufficio impone all'Amministrazione un'adeguata e congrua motivazione sull'esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell'ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente"*, desumendosi dunque il trasferimento d'ufficio per incompatibilità non si differenzia da un comune provvedimento amministrativo, così che, anche per esso, valgono i principi relativi all'obbligo di motivazione.

Nella specie, a fondamento del provvedimento, non vengono addotte esigenze di servizio se non tautologicamente indicate in relazione alla pregressa vicenda giudiziaria ma in alcun modo specificate in connessione all'esigenza di tutelare l'Amministrazione da un pregiudizio, ossia non si rileva dagli atti del provvedimento alcuna esposizione delle condizioni e motivazioni oggettive che di fatto configurano una incompatibilità ambientale, se non per motivi espressi in termini generici ed indeterminati o con una mera formula di stile.

Inoltre, a sostegno e per la tutela della sfera privata e familiare dell'interessato, così come peraltro garantito anche dalla stessa Legge 241/1990 in cui ci si muove, si richiama per analogia al caso, il contenuto dell'art. 55 D.P.R. 335/1982 ove reca, che *"nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione debba tenere conto delle esigenze di servizio ed anche delle situazioni di famiglia, oltre che dell'eventuale servizio già prestato in sedi disagiate"*.

Ciò per significare che la stessa natura dell'atto rimanda affinché gli scopi di interesse pubblico, perseguiti attraverso il trasferimento per incompatibilità ambientale, debbono essere raggiunti col minimo possibile sacrificio dell'interesse privato e, quindi, senza trascurare le esigenze personali e familiari del dipendente da trasferire (Cons. St., sez. VI, 6.9.2005, n. 4531; Cons. St., sez. IV, 5.4.2005, n. 1486).

**In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene debbano essere rivalutate le esigenze e le condizioni familiari e personali dell'Ass. (omissis) così come rappresentate nella missiva inviata per il tramite dello " Studio Legale Impellizzeri " in data 14.06.2010 ( di cui si allega copia ).**

## Punto 2.

Questa O.S. deve peraltro eccepire il contenuto del decreto *de quo* nella parte in cui il dispositivo fa menzione che: " per tale trasferimento, al predetto non spetta il trattamento economico previsto dalla Legge n. 86/2001 " .

Per quanto ci è possibile ritenere, in relazione alla sopra citata normativa, a danno dell'interessato si ravvisa la violazione e l'erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della L. 1981, n. 27, e della L. 1987, n. 100, dell'art. 1 della L. 29.3.2001, n. 86, e dell'art. 7 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, laddove per eccesso di potere ed erronea presupposizione sarebbe stata esclusa l'indennità di missione per il trasferimento d'ufficio disposto.

Infatti, a nostro giudizio, questo genere di trasferimento è stato dalla giurisprudenza ricondotto nell'ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo dunque una fattispecie autonoma ma inquadrandosi quale specie del più ampio genere dei trasferimenti di autorità, e dunque soggetto alla corresponsione della prevista indennità economica.

Si ritiene infatti che la finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale sia quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio pubblico restituendo o meglio salvaguardando allo stesso il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine potenzialmente compromessi (Cons. St., sez IV, 1133/2000).

D'altronde né si ritiene possano ricorrere, nel caso in specie, le condizioni per cui escludere il beneficio economico spettante in caso di "**trasferimento a seguito di rinvio a giudizio**" previsto dall'*art. 3, comma 1, Legge 27 marzo 2001, n. 97* che regola i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, poiché il ricorso avviato in Cassazione sussiste in ragione e per interesse dell'Ass. (omissis) teso ad ottenere la revisione della formula di proscioglimento motivata in sede di appello.

In conclusione la FPCGIL chiede, in considerazione di quanto argomentato e per un più equo trattamento nei confronti del dipendente in oggetto, la revoca o la temporanea sospensione dell'efficacia del provvedimento di trasferimento giacchè potrebbero meglio essere contemperati gli interessi pubblici salvaguardati dall'Amministrazione e quelli privati qui oggetto di tutela, ad esempio disponendo con atto successivo, l'assegnazione dell'Ass. (omissis) presso le sedi di Caltanissetta, San Cataldo o Piazza Armerina, in luogo della prevista ed attuale sede di Frosinone.

Con richiesta di far pervenire riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

p. Il Coordinamento Nazionale  
FP CGIL Polizia Penitenziaria  
  
Camillo Sarno